

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3388/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che modifica per la ventesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3233/83 <sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'elenco degli organismi che possono indire gare, contenuto contenuto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, il primo organismo sotto al paese importatore Algeria : « Office national de commercialisation (Onaco), 29, rue Ben M'Hidi, Larbi » è sostituito dal seguente :

- « Office national de commercialisation (Onaco)
- o
- Entreprise nationale de produits alimentaires (Enapal)
- 29, rue Larbi Ben M'Hidi
- Alger ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 319 del 17. 11. 1983, pag. 25.